

COMUNE DI CALASCA CASTIGLIONE (PROVINCIA DEL V.C.O.)

BANDO DI CONCORSO

PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA NEL COMUNE DI CALASCA CASTIGLIONE – LOCALITA' ANTROGNA N. 15 (N. 1 alloggio).

INDETTO AI SENSI DELLA L.R. 28.03.1995 N. 46 e s.m.i. DI CUI ALLA L.R. 03.09.2001 N. 22.

Tutti i cittadini residenti in uno dei Comuni compresi nell'ambito territoriale N.34 della Regione Piemonte o che prestino la loro attività lavorativa in tale ambito, e cioè nei seguenti Comuni: **Antrona Schieranco, Anzola d'Ossola, Baceno, Bannio Anzino, Beura Cardezza, Bognanco, Calasca Castiglione, Ceppo Morelli, Craveggia, Crevoladossola, Crodo, Domodossola, Druogno, Formazza, Macugnaga, Malesco, Masera, Mergozzo, Montecrestese, Montescheno, Ornavasso, Pallanzeno, Piedimulera, Pieve Vergonte, Premia, Premosello Chiovenda, Re, Santa Maria Maggiore, Seppiana, Toceno, Trasquera, Trontano, Vanzone con San Carlo, Varzo, Viganella, Villadossola, Villette, Vogogna**, possono concorrere all'assegnazione degli alloggi che si renderanno disponibili nel Comune di Calasca Castiglione.

Eventuali "riserve" di alloggi potranno essere adottate ai sensi dell'art.13 della L.R. 46/95 e successive modificazioni stabilite per specifiche categorie di cittadini, ai sensi dell'art.13 della L.R. 46/95 e successive modificazioni ed integrazioni, per particolari situazioni di emergenza abitativa.

I lavoratori emigrati all'estero possono concorrere.

Possono partecipare al bando gli appartenenti alle forze dell'ordine ed ai vigili del fuoco anche in assenza del requisito di cui all'art.3 comma primo lettere a) ed i) della L.R. 3/2010, purché si tratti di immobili ubicati al di fuori dell'ambito territoriale n. 34, ed in assenza del requisito di cui all'art. 3 comma primo lettere a) ed i) della legge medesima. Tali richiedenti saranno collocati in un'apposita graduatoria per l'assegnazione degli alloggi che si renderanno disponibili, nella misura di un alloggio per ogni immobile di edilizia residenziale pubblica costituito da almeno dieci alloggi.

La domanda di partecipazione, da presentare esclusivamente al Comune di CALASCA CASTIGLIONE, nelle forme sotto indicate, dovrà essere redatta su apposito modulo predisposto dal Comune di Calasca Castiglione ed in distribuzione presso gli Uffici Comunali in loc. Antrognà 70, negli orari di apertura al pubblico.

REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO (art.2 L.R. 46/95 e s.m.i. di cui alla L.R. 03.09.2001 N. 22).

- A) Cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea; il cittadino di altri Stati è ammesso qualora sia legalmente soggiornante in Italia e svolga una regolare attività di lavoro subordinato o autonomo da almeno tre anni;
- B) Residenza anagrafica o l'attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune o in uno dei comuni compresi nell'ambito territoriale sopra indicato, salvo che si tratti di lavoratori emigrati all'estero, per i quali è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale;
- C) Non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su uno o più immobili ubicati in qualsiasi località la cui rendita catastale rivalutata sia superiore a 3,5 volte la tariffa della categoria A/2 classe 1^a del Comune o della zona censuaria in cui è ubicato l'immobile o la quota prevalente degli immobili; qualora non esistente la categoria A/2, la tariffa va riferita alla categoria immediatamente inferiore; sono esclusi gli immobili utilizzati per lo svolgimento diretto di attività economiche;
- D) Assenza di precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici, o assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti Pubblici, sempre che l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno;

- E) Reddito annuo complessivo del nucleo familiare fiscalmente imponibile desumibile dall'ultima documentazione reddituale quale mod. CUD 2011 ovvero 730/2011 o UNICO 2011 (relativi ai redditi percepiti nell'anno 2010), da computarsi ai sensi dell'art.21 della Legge 5 agosto 1978 n.457 – cioè calcolato detraendo dal reddito familiare lordo € 516,46 per ogni figlio a carico e il 40% dei redditi da lavoro dipendente e assimilati – non superiore al limite per l'accesso all'edilizia sovvenzionata vigente al momento dell'indizione del presente bando di concorso, attualmente pari a € 12.387,93 e riferito alla famiglia-tipo di 2 componenti. Per i nuclei con più componenti il limite di reddito è aumentato in base ai coefficienti di cui alla **TABELLA DI EQUIVALENZA**, sotto riportata, tenuto conto che i figli a carico per i quali è operata la deduzione del reddito ai sensi dell'art.21 della Legge 457/78 – pari a € 516,46, sono calcolati come 0,5 unità. Per le famiglie di nuova formazione, come definito dall'art.10, comma 1 – lettera “g”) – n.2, il reddito annuo complessivo è costituito dalla somma dei redditi percepiti da ciascuno dei coniugi o dei futuri sposi;
- il reddito complessivo (art. 3) è quello imponibile relativo all'ultima dichiarazione fiscale, al lordo delle imposte e al netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari di ciascun componente il nucleo che svolga attività lavorativa autonoma o dipendente o percepisca pensione. Oltre all'imponibile fiscale vanno computati tutti gli emolumenti, indennità, pensioni, sussidi a qualsiasi titolo percepiti, ivi compresi quelli esentasse, ad eccezione dei sussidi e assegni percepiti, in attuazione delle vigenti norme, da componenti il nucleo familiare handicappati o disabili. Per la definizione di redditi da lavoro dipendente ed assimilati si fa riferimento a quanto previsto dalle norme fiscali vigenti in materia;
 - il **“nucleo familiare” richiedente**, ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 3 del 17 febbraio 2010 è composto dai membri iscritti da almeno un anno nella famiglia anagrafica, come definita dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223 – Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente (che testualmente recita: “agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune. Una famiglia anagrafica può essere costituita da una sola persona”), con esclusione dei soggetti legati da rapporti di lavoro.
- Il periodo di un anno di cui al precedente comma, non è richiesto per l'inclusione nel nucleo richiedente di: a) coniuge del richiedente; b) figli minori del richiedente; c) altro genitore di figli minori del richiedente; d) genitori del richiedente o del coniuge del richiedente.

TABELLA DI EQUIVALENZA

(Deliberazione della Giunta Regionale n. 11-9737 del 6.10.2008)

Componenti convenzionali	Fino a 2	2,5	3	3,5	4	4,5	Oltre 4,5
Coefficiente	1	1,11	1,22	1,32	1,42	1,51	1,6
Limite di reddito	12.387,93	13.750,60	15.113,27	16.352,07	17.590,86	18.705,77	19.820,69

- F) Non aver ceduto in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice;
- G) Non titolarità da parte di alcun componente il nucleo familiare di alloggio di edilizia residenziale pubblica in locazione sul territorio nazionale, al momento della stipula della convenzione relativa all'alloggio di nuova assegnazione;
- H) Non essere occupante senza titolo di un alloggio di edilizia residenziale pubblica – ovvero chiunque occupi un alloggio di edilizia residenziale pubblica senza le autorizzazioni previste dalle vigenti disposizioni;
- I) Non essere stato dichiarato decaduto dall'assegnazione dell'alloggio a seguito di morosità salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda.

I requisiti sopraindicati devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando da parte del richiedente e, limitatamente alle lettere C), D), ed F) da parte degli altri componenti il nucleo familiare. Gli stessi requisiti devono permanere al momento dell'assegnazione nonché successivamente

alla stessa, in costanza di rapporto, fatta eccezione per il requisito di cui alla lettera E) per il quale il “limite di reddito” è moltiplicato per due. In caso contrario verrà disposto l’annullamento dell’assegnazione.

N.B. In caso di mancanza anche di uno solo dei requisiti il richiedente sarà escluso dal Concorso.

INFORMATIVA RELATIVA ALLA LEGGE 31/12/1996 N. 675 e s.m.i.

I dati personali ed i dati sensibili relativi alle condizioni dell’aspirante assegnatario, devono essere obbligatoriamente forniti ai fini dell’istruttoria della domanda di assegnazione alloggio e verranno utilizzati esclusivamente per il procedimento di cui trattasi, salvo facoltà di esercitare in ogni momento il diritto di accesso, rettifica, aggiornamento, integrazione o cancellazione dei dati come previsto dall’art. 13 della legge sopra citata.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA:

Nella domanda è inserita la DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE, resa ai sensi degli artt.38, 6 e 47 del D.P.R. 445/2000 con cui il richiedente dichiara, per sé stesso e per gli altri componenti il nucleo familiare, il possesso dei requisiti obbligatori per l’ammissione al concorso previsti dall’art.2 della L.R. 46/95 e s.m.i., di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h) ed i).

La dichiarazione mendace o l’esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità (artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000) è causa di annullamento della domanda ed è soggetta a sanzioni penali, previste dal Codice penale e dalle leggi in materia.

DOCUMENTI ATTI A COMPROVARE SITUAZIONI DI DISAGIO CHE DANNO DIRITTO A PUNTEGGIO PREFERENZIALE (art.10 L.R. 46/95 e s.m.i. di cui alla L.R. 3.9.2001 n.22)

- 1) **Alloggio improprio** (luogo dove il nucleo familiare risiede o dimora): attestato del Comune di appartenenza – indicante la classificazione dell’immobile ovvero dell’unità abitativa occupata dal nucleo familiare del richiedente e dichiarazioni indicante le variazioni domiciliari;
- 2) **Rilascio strutture o famiglie ospitanti**: attestato rilasciato dall’autorità competente indicante la data di rilascio, di conclusione del programma terapeutico o la scadenza di convenzioni per la permanenza in locali concessi a titolo temporaneo.
- 3) **Anzianità di contribuzione GESCAL**: autocertificazione oppure libretto di lavoro, oppure dichiarazione dell’ente previdenziale per i lavoratori dipendenti con anzianità di contribuzione GESCAL, risultante dalla somma delle singole contribuzione.
- 4) **Alloggio in scadenti condizioni** (luogo dove il nucleo risiede o dimora): attestato del Comune di appartenenza con la precisa indicazione dello stato di conservazione e manutenzione dell’immobile, nonché la composizione, la superficie dei singoli vani, l’esistenza di servizi igienici all’interno dell’alloggio o se esterni, siano utilizzati in comune con altre famiglie;
- 5) **Alloggio sovraffollato**: attestato del Comune di appartenenza indicante l’esatta composizione dell’alloggio e la superficie dei singoli vani;

Gli attestati di cui ai punti 1, 4 e 5 devono essere richiesti dall’interessato al Comune di Calasca Castiglione che procederà al sopralluogo con un proprio tecnico incaricato. Saranno trasmessi d’ufficio alla competente Commissione Provinciale Assegnazione Alloggi che ha sede presso l’Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Novara, solo se espressamente richiesto dall’interessato.

- 6) **Coabitazione**:
 - autocertificazione indicante la composizione di ciascuno dei nuclei coabitanti;
 - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà indicante le variazioni anagrafiche intercorse nel biennio precedente la pubblicazione del banco per ciascuno dei nuclei familiari coabitanti;
- 7) **Reddito** (vedasi documenti previsti per i requisiti);

8) Sfratto:

- nel caso di rilascio di alloggio di servizio per collocazione in quiescenza, per trasferimento d'ufficio, per cessazione non volontaria del rapporto di lavoro: copia del provvedimento di rilascio intimato dall'Ente o dal datore di lavoro, con l'indicazione del motivo del rilascio;
- nel caso di ordinanza di sgombero per pubblica utilità o per risanamento edilizio: copia del provvedimento rilasciato dall'autorità competente, non oltre tre anni prima della data del bando, con l'indicazione del motivo del rilascio;
- nel caso di sentenza esecutiva: copia della sentenza contenente la motivazione per cui è stato dato lo sfratto. Nel caso di monitoria di sgombero (art. 608 c.p.c.) conseguente a sentenza esecutiva di sfratto: copia del provvedimento indicante la motivazione della sentenza). Nel caso di sfratto per "morosità incolpevole" è necessaria l'attestazione da parte del Comune di Calasca Castiglione, predisposta a cura dei servizi sociali comunali, che certifica tale condizione e che, qualora ne sussistano le condizioni, sarà trasmessa d'ufficio alla Commissione Provinciale Assegnazione Alloggi;
- nel caso di monitoria di sgombero (art.608 c.p.c.) conseguente a sentenza esecutiva di sfratto: copia del provvedimento indicante la motivazione della sentenza.

9) Anziani – abbiano superato il 65° anno di età, non svolgano alcuna attività lavorativa, vivano soli o in coppia quali coniugi o conviventi more uxorio, entrambi non esercitanti alcuna attività lavorativa, anche se con uno o più minori a carico. Copia dei certificati di pensione relativi all'anno fiscale richiesto ed autocertificazione (Mod. "A" allegato al modulo di domanda – sezione 4);

10) Famiglie di nuova formazione: se i richiedenti hanno già contratto matrimonio (non oltre due anni prima della data di pubblicazione del bando): dichiarazione sostitutiva di certificazione oppure certificato di matrimonio;

- nel caso di nuclei familiari non ancora formati al momento della domanda: autocertificazione indicante la volontà di contrarre matrimonio entro la data di scadenza del bando di concorso e documentazione relativa al reddito di ciascuno dei nubendi;

11) Disabili - Invalidi: certificato rilasciato dalle competenti Autorità secondo la normativa vigente che debbono contenere la descrizione del tipo di menomazione e la relativa percentuale di invalidità. Tale menomazione costituisce punteggio solo nel caso risulti riconosciuta in percentuale uguale o superiore al 67% e certificato rilasciato dal Comune che attesti l'indicazione della presenza di barriere architettoniche che comporti concreto impedimento al disabile all'accessibilità dell'alloggio occupato in relazione allo specifico genere di disabilità posseduto.

12) Emigrati estero: dichiarazione rilasciata dalla Rappresentanza Consolare o Diplomatica all'estero, attestante la condizione di emigrato e la scelta della località per la presentazione della domanda; dichiarazione sostitutiva di certificazione contenente indicazione dell'iscrizione all'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero);

13) Profughi: (cittadini italiani) rimpatriati da non oltre un quinquennio e che non svolgano alcuna attività lavorativa e **STRANIERI che abbiano ottenuto lo status di rifugiato:**

- certificato della PREFETTURA competente che attesti la loro condizione
- Mod. A allegato alla domanda – Sezione 7.

14) Nucleo familiare composto da 5 persone o più: autocertificazione per ogni componente il nucleo (Mod. "A" allegato alla domanda);

15) Inserimento in precedenti graduatorie: autocertificazione indicante l'anno di partecipazione a precedenti bandi di concorso e la relativa collocazione nella graduatoria definitiva pubblicata;

16) Titolarità di pensione o assegno sociale: autocertificazione (oppure modello CUD INPS);

17) Forze dell'ordine, Forze armate, Vigili del fuoco deceduti per motivi di servizio: autocertificazione oppure altra documentazione ritenuta idonea a dimostrare l'avvenuto decesso per motivi di servizio.

N.B. – NON SI TERRA' CONTO E NON SI POTRA' ATTRIBUIRE ALCUN PUNTEGGIO A SITUAZIONI DI DISAGIO NON DOCUMENTATE.

NON SONO CUMULABILI I PUNTEGGI DI UNO STESSO PARAGRAFO, NONCHE' DEI PUNTI 1) E 4).

FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA – RICORSI.

- Tutte le domande pervenute saranno trasmesse all'apposita Commissione Provinciale, costituita in conformità al disposto dell'art.9 della L.R. 46/95 e s.m.i. presso l'Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Novara.
- La predetta Commissione procederà alla formazione della graduatoria provvisoria che sarà pubblicata ed affissa per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune di Calasca Castiglione e nella sede dell'Agenzia stessa in luogo aperto al pubblico.
- Ai lavoratori emigrati all'estero è data notizia dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria a mezzo servizio postale.
- Contro la graduatoria compilata dalla Commissione, entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria nell'Albo Pretorio e, per i lavoratori emigrati all'estero, dalla ricezione della comunicazione di cui sopra, gli interessati potranno inoltrare opposizione (ricorso) in bollo alla Commissione che, sulla base dei documenti acquisiti ed allegati al ricorso, provvederà ad esaminare tali opposizioni entro 30 giorni dalla scadenza del periodo concesso per la presentazione dei ricorsi.

NON SONO VALUTABILI eventuali modifiche dei requisiti e delle condizioni oggettive e soggettive del richiedente sopravvenute dopo la data di pubblicazione del Bando, ad eccezione dell'ordinanza o sentenza esecutiva o monitoria di sfratto, e della certificazione relativa alla percentuale di invalidità, che devono comunque essere inoltrate dal richiedente entro e non oltre il termine stabilito per l'opposizione alla graduatoria provvisoria.

Non sono pertanto valutabili, ai fini della determinazione del punteggio dell'opponente, i documenti che il medesimo avrebbe potuto presentare nei termini concessi nelle fasi di istruttoria comunale.

- Esaurito l'esame delle opposizioni la Commissione formula la **GRADUATORIA DEFINITIVA**, previa effettuazione dei sorteggi a mezzo Notaio o di Pubblico Ufficiale in qualità di Ufficiale Rogante, tra i concorrenti che abbiano ottenuto lo stesso punteggio.
- La graduatoria definitiva è pubblicata con le stesse formalità stabilite per la graduatoria provvisoria – con l'affissione all'Albo Pretorio del Comune di Calasca Castiglione per 15 giorni – **e costituisce PROVVEDIMENTO DEFINITIVO**, che conserva la sua efficacia **fino a quando non viene sostituita da una nuova graduatoria.**
- Il Comune di Calasca Castiglione effettuerà **l'assegnazione degli alloggi secondo l'ordine di merito previsto dalla graduatoria stessa.**
- Le fasi di scelta e successiva consegna delle unità assegnabili, verranno effettuate previa **verifica dei requisiti di permanenza accertati, ai sensi delle disposizioni vigenti, dal Comune di Calasca Castiglione.**
- La scelta degli alloggi, nell'ambito di quelli da assegnare – secondo la tipologia attribuibile per legge, è compiuta dagli assegnatari secondo l'ordine di precedenza stabilito dalla graduatoria di cui sopra.
- In caso di **mancata presentazione o scelta dell'alloggio**, entro i termini stabiliti dal Comune, l'assegnatario **DECADE DALL'ASSEGNAZIONE.**
- **La rinuncia di un alloggio adeguato** comporta l'automatica esclusione dalla graduatoria e la perdita di ogni diritto.
- **Il canone di locazione degli alloggi** è stabilito nel rispetto delle norme di cui alla Legge Regionale 46/95 e s.m.i.

PER QUANTO NON CITATO NEL PRESENTE BANDO DI CONCORSO, VALE QUANTO PREVISTO DALLE L.R. 46/95, N. 51/1996, N. 22/2001 E DALLE DISPOSIZIONI STATALI E/O REGIONALI VIGENTI IN MATERIA.

TERMINI E MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di partecipazione al presente bando di concorso dovranno essere debitamente compilate, sottoscritte dal richiedente e corredate dai seguenti documenti obbligatori:

- a) Autocertificazione "Modello A" allegato al modulo di domanda, debitamente compilato e sottoscritto dal richiedente

- b) Per ogni componente lavoratore dipendente: Autocertificazione, oppure Mod. CUD, Mod. 730 o Modello Unico attestante l'ammontare del reddito imponibile al lordo delle imposte e al netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari, conseguito nell'intero anno solare 2010
- c) Per ogni componente lavoratore autonomo: Autocertificazione, oppure modello Unico, Mod. 750 attestante l'ammontare del reddito imponibile al lordo delle imposte e al netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari, conseguito nell'intero anno solare 2010
- d) Per ogni componente pensionato: Autocertificazione, oppure Mod. CUD, oppure Mod. O Bis M Inps, rilasciato dagli Enti erogatori, attestante l'ammontare del trattamento pensionistico lordo fruito nell'anno solare 2010, oppure mod. 730 o Modello Unico se presentato
- e) Per ogni componente studente: Autocertificazione, oppure dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, attestante l'iscrizione e la regolare frequenza ed indicante se si tratta di corso diurno o serale
- f) Per ogni componente militare in servizio di leva: Dichiarazione sostitutiva di certificazione indicante la data di inizio ed eventualmente conclusione del servizio militare.

Utilizzando i moduli predisposti dal Comune di CALASCA CASTIGLIONE, pena l'esclusione. Dovrà essere allegata **copia fotostatica di un documento valido di identità.**

Le domande dovranno essere presentate, **in bollo da euro 14,62.**

ENTRO E NON OLTRE IL 30 LUGLIO 2011

Direttamente presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Calasca Castiglione (negli orari di apertura al pubblico) oppure spedite per raccomandata A.R. "Comune di Calasca Castiglione – località Antrogna 70 – 28873 Calasca Castiglione (VB)", e farà fede, per il rispetto del suddetto termine, la data del timbro postale. Per i lavoratori emigrati all'estero il termine di presentazione della domanda è prorogato di 30 giorni e quindi **Entro e non oltre il 29 AGOSTO 2011.** Le domande spedite o presentate dopo il termine stabilito non verranno prese in considerazione e quindi escluse dalla graduatoria di merito.

Calasca Castiglione, lì 2 maggio 2011

IL SINDACO:
(ZAMETTI Bruno)